



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: [cosenza](mailto:cosenza@lnd.it)

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 62G del 04 Giugno 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A FIGC inerente il consenso, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed ulteriori disposizioni federali del tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A FIGC inerente le modifiche alle disposizioni delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

RITESSERAMENTO CALCIATORI LND e SGS IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2024

Come stabilito con C.U. n. 212 FIGC del 14/05/2024, dal 1° al 25 giugno p.v. sarà possibile per le Società già titolari del tesseramento, il ritesseramento dei calciatori dilettanti e giovanili (calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti") in scadenza al 30 giugno 2024.

Le Società potranno effettuare tale operazione tramite la propria pagina web sul Portale Società LND.

Si riportano di seguito alcuni passaggi fondamentali, che saranno di aiuto nello svolgere l'operazione.

- Sul Portale della L.N.D. sono state create due tipologie di pratiche nuove e distinte, segnatamente una per i
- Dilettanti (**prelazione di tesseramento LK**) e l'altra per il Settore Giovanile (**prelazione di tesseramento RK**), anche al fine di garantire un'analisi e un monitoraggio delle pratiche stesse. Le relative operatività decorreranno a partire dalle ore 00:01 del 1° giugno 2024, e riguarderanno gli atleti/e con status "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti";
- Vengono presentati, nella schermata di ciascuna Società, tutti i calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) tesserati/e con scadenza del vincolo al 30/06/2024, sia i volontari che i pluriennali tesserati per effetto della norma transitoria in scadenza al 30/06/2024;
- La Società crea, dematerializza e firma la pratica di ri-tesseramento, che può essere solo della tipologia di "volontario annuale";
- Il sistema crea un'apposita pratica di ri-tesseramento corredata dalla dichiarazione di prestazione "volontaria annuale";



- Il Comitato/Divisione/Dipartimento può prendere in carico la pratica, la può visionare e, se necessario, metterla in errore, sanabile entro e non oltre il 25/06/2024 a pena di decadenza dell'operazione di ri-tesseramento; in caso di pratica corretta il Comitato/Divisione/Dipartimento procede all'approvazione della stessa;
- I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici oggetto di queste pratiche verranno svincolati/e come da prassi con le procedure di chiusura al 30/06/2024;
- I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici svincolati/e oggetto di queste pratiche, dal 1° luglio 2024 – benché svincolati/e - non saranno visibili a nessuna altra Società in quanto già prelazionati;
- Dal 01/07/2024, con l'apertura della stagione 2024/2025, le procedure di chiusura e riapertura provvederanno automaticamente ad impostare il nuovo vincolo alle suddette pratiche approvate;
- Il ri-tesseramento avrà decorrenza dall'01/07/2024.

Nei casi in cui l'operazione comporterà anche il cambio status degli atleti/e (esempio, da Giovane a Giovane Dilettante e da Giovane Dilettante a Non-Professionista), la relativa attività è demandata all'attuale operatività prevista dal portale società LND.

Inoltre, con riferimento alle implicazioni di carattere amministrativo riferite alle pratiche di cui all'oggetto, si precisa che i relativi addebiti in portafoglio saranno automaticamente imputati alla corrente stagione sportiva 2023/2024.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

PICCOLI AMICI/PRIMI CALCIO

Raduno del 11/06/2024 – FESTA DEL BAMBINO

Martedì 11 giugno alle ore 16:00, si svolgerà, presso il Campo Sportivo "P. Provenzano" di San Lucido, l'appuntamento annuale con la "FESTA DEL BAMBINO" organizzato in collaborazione con la società ASD Atletico San Lucido.

Sono invitate a partecipare tutte le società che hanno un numero di tesserati, per le categorie Piccoli Amici e Primi Calcio, non inferiore a 10.

Si invitano le società a comunicare l'adesione e la lista dei bambini partecipanti, con la scheda allegata alla presente, a: del.altotirreno@lnd.it entro e non oltre venerdì 7 giugno p.v.

CAMPIONATO U16 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara ATLETICO SAN LUCIDO = SAN MICHELE DONNICI del 15.06.2024

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata al 08-06-2024 alle ore 10:30

ERRATA CORRIGE

Visto l'errore materiale di trascrizione sul C.U. 53G, si riporta l'8° Giornata corretta:

8^ Giornata Andata Sabato 08 Giugno 2024 ore 16:00		
MARCA FOOTBALL CLUB	LUPI MARCELLINA	Ore 16:30
PRO COSENZA	ATLETICO SAN LUCIDO	Lunedì 10/06 ore 16:00
SAN MICHELE DONNICI	F.C. MONTALTO UFFUGO	RIPOSO(rinuncia)
SOCCER MONTALTO	REAL COSENZA	Lunedì 10/06 ore 18:30
CEEP VILLAGGIO EUROPA	RIPOSO	

RINUNCIA ALA CAMPIONATO

Preso atto della rinuncia al campionato della Società F.C. MONTALTO UFFUGO, si comunica che tutte le società del girone che avrebbero dovuto incontrare la società F.C. MONTALTO UFFUGO osserveranno un turno di riposo.



4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U16 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
MARCA FOOTBALL CLUB	- CEEP VILLAGGIO EUROPA	6 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
ATLETICO SAN LUCIDO	- MARCA FOOTBALL CLUB	1 - 3	
(2) REAL COSENZA	- SAN MICHELE DONNICI	5 - 3	

(2) - disputata il 30/05/2024

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 04.06.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U16 PROVINCIALE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 31/ 5/2024

gara del 31/ 5/2024 F.C. MONTALTO UFFUGO - PRO COSENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto della comunicazione pervenuta da parte della società F.C. MONTALTO UFFUGO con la quale ha dichiarato di rinunciare di partecipare al campionato Under 16 provinciale; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S

DELIBERA:

- 1) di escludere la società F.C. MONTALTO UFFUGO dal campionato incompetenza, per rinuncia volontaria e definitiva, ed infliggere alla stessa l'ammenda di euro 250,00 (10 volte la prima rinuncia);
- 2) di trasmettere gli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 30/ 5/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIPODI ALESSANDROMARIA (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORDANO GUIDO PIO (SAN MICHELE DONNICI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 1/ 6/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DACRI SIMONE (MARCA FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

GNISCI CLAUDIO (ATLETICO SAN LUCIDO) FERRARO SAMUEL (MARCA FOOTBALL CLUB)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/06/2024

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuti necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2024/2025, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto della necessità di procedere con alcuni adeguamenti delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F);
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 14 maggio 2024;
- sentiti i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle disposizioni delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 17 Denominazione sociale	Art. 17 Denominazione sociale
1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive. 2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. 3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.	1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive. 2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega o della Divisione Calcio Femminile competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario. 3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.
Art. 18 Sede sociale	Art. 18 Sede sociale
1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione. 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.	1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.	3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente o le rispettive Divisioni Calcio Femminili competenti. 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.
Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda	Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda
1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.	1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti.	2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. 3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine. 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti.
--	--

La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva. 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C.. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:	La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva. 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente. 6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C.. 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
---	---

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.	a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico; c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
Art. 25 bis Divisione Calcio Femminile	Art. 25 bis Divisioni Calcio Femminile
1. La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali. 2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..	1. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile sono inquadrare nella F.I.G.C., esercitano le funzioni amministrative e di gestione attribuite loro dalla Federazione ed assolvono, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei loro Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad esse demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina dell'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile di rispettiva competenza. 2. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile hanno sede presso la F.I.G.C. .

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalla FIGC. 4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. 5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis. 6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile. 7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.	3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie A Femminile Professionistica è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti, tra cui un Presidente e un Vice Presidente, eletti dall'Assemblea delle società di Serie A Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con le modalità stabilite dal Regolamento della Divisione. 4. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie B Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal Regolamento della Divisione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. 5. I requisiti previsti per i componenti degli organi delle Divisioni, le modalità della loro elezione, la durata del mandato, nonché le attribuzioni e il funzionamento di detti organi sono disciplinati dai Regolamenti di ciascuna Divisione, approvati dal Consiglio Federale. 6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile. 7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.
--	---

Art. 27 I calciatori e le calciatrici	Art. 27 I calciatori e le calciatrici
1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) "professionisti"; b) "non professionisti"; c) "giovani"; d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi compresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti "o "giovani". 2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.	1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) "professionisti"; b) "non professionisti"; c) "giovani"; d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi compresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti "o "giovani". 2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 3. Ove non diversamente specificato l'età del/della calciatore/calciatrice è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Art. 28 I "professionisti"	Art. 28 I "professionisti"
1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile. 2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.	1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile. 2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.

3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33.	3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.
Art. 31 I “Giovani”	Art. 31 I “Giovani”
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno. 2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile. 3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Norme transitorie Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.	1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno. 2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile. 3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Art. 32 I “Giovani Dilettanti”	Art. 32 I “Giovani Dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il	1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile.

loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Il loro tesseramento, **in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società,** può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i **“giovani dilettanti” instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipulino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età **sono qualificati** “giovani dilettanti” se **si tesserano** con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipulino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età **sono qualificati** “giovani dilettanti” se **si tesserano** con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata mag-

1. bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. 2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con	giore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. 1. bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. 2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con
---	---

una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18° anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

- a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “nonprofessionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;
- b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “nonprofessionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori **nati dal 1° luglio 2005 in poi**, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno **2026**, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

- a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “nonprofessionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;
- b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “nonprofessionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.	Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.
Art. 33 I “giovani di serie”	Art. 33 I “giovani di serie”
1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico. 2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico. 2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro; d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.	2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C; d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione
---	---

sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. **Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.**

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.	Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali. Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con contratto di apprendistato prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis. Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.
Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024 Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull’addestramento tecnico. A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestra-	Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024 Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull’addestramento tecnico. A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestra-

mento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni. B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale. Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023. In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.	mento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni. B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale. Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023. In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.
Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare	Art. 34 Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore	1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore

per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S. 3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma	per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga. 2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Comitato Regionale L.N.D. o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S. 3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma
---	--

3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età. 4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.	3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età. 4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici
1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società	1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e

e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, **esclusivamente** dall'esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore.** Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, **Comitato Regionale LND** o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, **Comitato** o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato **o Giovane di Serie** è consentito dal giorno successivo **alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente)** e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, **privo di**

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico. 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.	contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. 4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico. 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 93 Contratti tra società e tesserati	Art. 93 Contratti tra società e tesserati
1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allena-	1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allena-

trici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti prof” e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.	trici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti prof” e “non professionisti” devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.
2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.	2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, se esistenti, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.
3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” e “apprendisti prof” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.	3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” e “apprendisti prof” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.
4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.	4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto	Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica. 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F. 3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A	1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica. 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F. 3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A
--	--

Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC. 5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito. 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. 7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 9. ABROGATO 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a	Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC. 5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito. 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. 7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 9. ABROGATO 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a
---	---

quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono. 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto. 12. ABROGATO 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria. 15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto. Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.	quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono. 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto. 12. ABROGATO 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria. 15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto. Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.
---	---

Art. 99 Premio di formazione tecnica	Art. 99 Premio di formazione tecnica
1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale. Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è	1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo. Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è

intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale; - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene	intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale; - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti
---	--

conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3

e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3

Promozione	4	Promozione	4
Eccellenza	5	Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6	Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>		<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0	Promozione	0
Eccellenza	1	Eccellenza	1
Serie C	2	Serie C	2
Serie B	3	Serie B	3
Serie A	4	Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>		<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0	Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1	Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5	Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2	Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3	Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5	Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4	Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0	Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1	Serie B femminile	1
Serie A femminile	2	Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>		<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11	Serie C	11
Serie B	15	Serie B	15
Serie A	18	Serie A	18

	<table><tr><td></td><td></td></tr></table>														
	Art. 99 quater Indennità di preparazione														
	1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata. <table><tr><td>Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico</td><td>Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età</td></tr><tr><td>Serie A</td><td>50.000 euro</td></tr><tr><td>Serie B</td><td>30.000 euro</td></tr><tr><td>Serie C</td><td>20.000 euro</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Serie A Femminile</td><td>20.000 euro</td></tr></table> <table><tr><td>Categoria della società che stipula</td><td>Importo dell’“indennità</td></tr></table>	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età	Serie A	50.000 euro	Serie B	30.000 euro	Serie C	20.000 euro			Serie A Femminile	20.000 euro	Categoria della società che stipula	Importo dell’“indennità
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età														
Serie A	50.000 euro														
Serie B	30.000 euro														
Serie C	20.000 euro														
Serie A Femminile	20.000 euro														
Categoria della società che stipula	Importo dell’“indennità														

il primo contratto professionistico	di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest’ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l’“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.
3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l’importo annuo dell’“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.
4. Le annualità dell’“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la

	destinazione con delibera del Consiglio Federale. 5. In tutti i casi, l'”indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell’art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma. 6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 7. L'importo relativo all'”indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 9. Le controversie in ordine al pagamento dell'”indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. 10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F. Norma Transitoria Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024
Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5	Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto. 5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.	4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto. 5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e non professionisti/e da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica. 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
---	--

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.	9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5	Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5
1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal	1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal

giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito. 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione	giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito. 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione
---	---

stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello

stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello

stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, **e diritto di recesso**, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove **nel secondo trasferimento temporaneo. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.**

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.	Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico	Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. 2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof". 4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società	1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. 2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof". 4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di

cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente

attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito

o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Stagione del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 16° compleanno: 0,25% del

delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% **dell'importo globale dell'operazione** per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli **importi globali degli** eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio **dell'anno solare** in cui ha compiuto 10 anni e la fine **dell'anno solare** in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- **Anno** del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- **Anno** dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- **Anno** del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- **Anno** del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- **Anno** del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - Stagione del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - Stagione del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - Stagione del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - Stagione del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - Stagione del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

- **Anno** del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - **Anno** del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - **Anno** del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - **Anno** del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - **Anno** del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - **Anno** del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
 - **Anno** del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in **un anno solare**, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione **dello stesso** e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella **annualità** si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento **complessivamente** inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato **per il tramite della** Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente **agli anni solari** e/o alle frazioni **degli stessi** in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per le stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere. L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento. Norma Transitoria Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.	Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere. L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica. Norma Transitoria Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico	Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione	1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione

successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, **e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica**, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito **inserire**, negli accordi di cessione temporanea, **clausole che prevedono premi e/o indennizzi** in favore della società cessionaria, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, **da erogarsi** attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: **tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.**

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice. 4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale	3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice. 4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale
--	---

riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. 5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:	riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. 5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:
---	---

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."	a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che: a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."
--	---

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso: a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista o "apprendista prof" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto. Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente. Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.	8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso: a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7. In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto. Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi
---	--

	e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente. Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.
Art. 105 bis Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici	Art. 105 bis Accordi preliminari di allenatori, preparatori atletici e operatori sanitari
1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici. 2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente. 3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso. 4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore e al preparatore atletico la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo. 5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. 6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei	1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari. 2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente. 3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso. 4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore, al preparatore atletico e all'operatore sanitario la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo. 5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore, il preparatore atletico o con l'operatore sanitario legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. 6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei

venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.	venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.
Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. 2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del precedente comma. 3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica. 4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.	1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. 2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma. 3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica. 4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.
Art. 107 Decadenza dal tesseramento per rinuncia	Art. 107 Decadenza dal tesseramento per rinuncia
1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e	1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, con il quale non risulta instaurato un rapporto di lavoro ai sensi di

sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e/o in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le scadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che

quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione **per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato** e/o in periodo suppletivo **per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato**, con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del pe-

decadono dal tesseramento. 3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale. 4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti. 5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”. 7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.	riodo previsto per le decadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che decadono dal tesseramento. 3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale. 4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti. 5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”. 7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”	Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.	1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. 4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116. 5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non	2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. 4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116. 5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della quali-
---	---

professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.	fica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.
Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente. 2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, “giovane dilettante”, “giovane di serie” e i “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95,	1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “giovani” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico. 2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, “giovane dilettante”, “giovane di serie” e i “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95,

comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo. 4. I calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Norma transitoria Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024. Per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024.	comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo. 4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Norma transitoria Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.
---	---



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE ZONALE ALTO TIRRENO
Via Pantana – Palazzo Congressi – Terme Luigiane-87020 Acquappesa (CS)
Tel. e Fax 0985.018011 - e-mail: del.altotirreno@lnd.it



FESTA del BAMBINO

San Lucido 11 giugno 2024

Società _____ **Matr.** _____

Scheda di Iscrizione (Inviare entro il 7 giugno 2024 a del.altotirreno@lnd.it)

Categorie:

☐ **PRIMI CALCI (2015-2016)** ☐ **PICCOLI AMCI (2017-2018)**

Responsabile Sig.: _____ **Cell.:** _____

Elenco dei partecipanti

N.	Cognome e Nome	Data Nascita	Tessera
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del d.lgs 196/2003, per le finalità espresse della presente manifestazione.

Data _____

Il Presidente _____